



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1377

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Operazione 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Deroghe al periodo di pascolamento connesse all'emergenza siccità limitatamente alla Campagna 2022.

Il giorno **29 Luglio 2022** ad ore **08:34** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La regolamentazione comunitaria relativa alla programmazione 2014-2022 dello sviluppo rurale, prevede con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1306/2013 e i relativi regolamenti di esecuzione e delegati della Commissione, che lo Stato Membro disciplini le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, graduando in funzione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019 sono state stabilite le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per le Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Provincia Autonoma di Trento. Tale provvedimento prevede in particolare per l'Operazione 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio" l'indicazione delle tempistiche per la conduzione degli animali al pascolo all'interno di un periodo prestabilito dove ordinariamente vengono anche svolti i controlli amministrativi e/o in loco.

In particolare, la "Scheda numero 8" dell'Allegato 1) alla delibera della Giunta provinciale n. 963/2019, dispone il periodo minimo di pascolamento in malga legato all'impegno da parte degli agricoltori, prevedendo eventuali riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto del periodo.

Con deliberazione n. 779 del 19 maggio 2017 e ss.mm.ii, la Giunta provinciale ha approvato le modalità attuative ed integrative delle Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento stabilendo per quanto riguarda l'Operazione 10.1.2 che *"il periodo di pascolamento del bestiame su ogni singola malga (codice pascolo) debba essere garantito per almeno 70 giorni all'interno del periodo dal 15 giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento"*.

Viste le condizioni climatiche e ambientali della campagna 2022, che sono state caratterizzate fino a fine luglio da precipitazioni particolarmente scarse e da temperature superiori alle medie stagionali.

Considerato inoltre che le deboli precipitazioni nevose 2021/2022 non sono state in grado di generare sufficienti riserve in quota e che, stante le alte temperature, alcune aziende hanno correttamente anticipato l'inizio del periodo di alpeggio, si riscontra la limitata produzione foraggera e la carenza di acqua.

Vista la relazione della Fondazione Edmund Mach trasmessa con nota pitre n. 0531150 di data 28/07/2022, con la quale si mette in evidenza la situazione delle foraggere in alta quota e si riporta testualmente:

"...Rispetto all'anno precedente, la somma delle temperature medie giornaliere è risultata essere decisamente più elevata, con un anticipo medio di circa una settimana rispetto all'anno precedente. Al contrario, le modeste precipitazioni fatte registrare nel periodo invernale sono proseguite fino al mese di maggio. In risposta a tali condizioni climatiche (stress idrico e temperature anomale) le specie più precoci sono andate subito in fioritura senza però far registrare incrementi di biomassa mentre tutte le altre specie sono rimaste "dormienti" a lungo." ...omissis.... "Tale situazione ha sicuramente ripercussioni importanti sull'attività di pascolamento in alpeggio dove in aggiunta ad

uno sviluppo vegetazionale modesto o nullo alle volte non è più disponibile l'acqua per l'abbeveraggio degli animali.”

Per quanto sopra, si ritiene necessario rivedere, limitatamente all'annualità in corso, il periodo di pascolamento prevedendo che lo stesso periodo possa aver inizio dal 01/06/2022 anziché dal 15/06/2022, nonché integrare la scheda numero 8, relativa alla Operazione 10.1.2, riducendo gli obblighi connessi al periodo minimo di pascolamento.

Rilevato peraltro che, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o in loco previsti dalla normativa comunitaria per l'Operazione 10.1.2, le strutture provinciali deputate ai controlli medesimi, provvederanno all'accertamento del verificarsi delle condizioni di accertata limitata produzione foraggera e di accertata carenza idrica che hanno consentito ai beneficiari degli aiuti di avvalersi delle deroghe previste dal presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Visto il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019;
- Vista la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 306 del 13.01.2022, recepita con deliberazione della Giunta provinciale n. 85 del 28 gennaio 2022, che ha contestualmente approvato la versione 9.0 del PSR;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017, avente ad oggetto “Modifica deliberazione della Giunta provinciale nr. 1593 del 21 settembre 2015, modificata con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1793 del 14 ottobre 2016, avente

come oggetto "Attivazione delle Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 e approvazione delle relative modalità attuative ed integrative"

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019, avente ad oggetto "Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" per le Misure 10, 11 e 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento";
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di derogare limitatamente all'annualità in corso, a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 779 del 19 maggio 2017 e ss.mm.ii., anticipando il periodo di pascolamento del bestiame su ogni singola malga dal 1° giugno al 25 settembre dell'anno di riferimento;
2. di sostituire, per le motivazioni in premessa, la scheda numero 8 di cui all'Allegato 1), della deliberazione della Giunta Provinciale n. 963 di data 21 giugno 2019, relativa all'Operazione 10.1.2 "Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio", con quella di cui all'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2.1 SCHEDE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI MISURE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	SCHEDA 8	MISURA 10	PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI	OPERAZIONE 10.1.2	GESTIONE DELLE SUPERFICI A PASCOLO: AIUTI A FAVORE DELL'ALPEGGIO
Descrizione impegno (Art. 7 del Reg UE 807/2014)	Rispetto del periodo minimo di pascolamento in malga (almeno 70 gg/anno)				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	PSR 2014/2020 -capitolo 8.2.6– paragrafo 8.2.6.3.2.6 impegno; bandi annuali				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 5 del DM 13/05/2011	misura			<input checked="" type="checkbox"/>	gruppo di coltura (malga)
	<input checked="" type="checkbox"/> operazione (azione)				coltura
Tipologia di penalità	decadenza totale		campo applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	esclusione			<input checked="" type="checkbox"/>	(5%) solo campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/> riduzione graduale				
Impegno pertinente di condizionalità					
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del registro di malga e dichiarazione di alpeggio				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del registro delle operazioni colturali				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Basso (1)	55 gg ≤ periodo pascolamento < 70 gg in presenza di attacco certificato di grandi carnivori e, limitatamente per l'annualità 2022, in situazioni di accertata limitata produzione foraggera e/o di accertata carenza idrica	Attribuire la stessa classe di violazione della colonna Entità	Attribuire la stessa classe di violazione della colonna Entità
Medio (3)	40 gg ≤ periodo pascolamento e < 55 gg in presenza di attacco certificato di grandi carnivori e, limitatamente per l'annualità 2022, in situazioni di accertata limitata produzione foraggera e/o di accertata carenza idrica		
Alto (5)	40 gg ≤ periodo pascolamento < 70 gg in assenza di attacco certificato di grandi carnivori		

Si precisa che per tale inadempienza non vengono applicate le riduzioni del 3%, 5%, 10% ma le riduzioni che sono riportate nella tabella sottostante.

Inoltre:

- a. Deve comunque essere rispettato l'impegno previsto dalla scheda 7, sopra riportata.
- b. In caso di attacco certificato di grandi carnivori il periodo d'impegno quinquennale deve essere rispettato comunque negli anni successivi.
- c. Fatto salvo il rispetto di cui alla nota b) si applicano le riduzioni in tabella:

Classe violazione	Numero UBA	Riduzione del premio
bassa	Mandria con meno di 15 UBA	9 € / ha di pascolo
	Mandria con almeno 15 UBA	15 € / ha di pascolo
media	Mandria con meno di 15 UBA	18 € / ha di pascolo
	Mandria con almeno 15 UBA	30 € / ha di pascolo
alta	–	Nessuna erogazione del premio

Tale scheda vale anche per le domande della Campagna 2018.